



DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 13 del 04.04.2025

OGGETTO:	Sottoscrizione dichiarazioni di responsabilità in ambito di partecipazione a gare per appalti pubblici. NECESSARIE LE VERIFICHE PRELIMINARI.
-----------------	--

Capita spesso alle aziende o ai professionisti di partecipare a gare per la possibile ammissione ad appalti pubblici. Affinché ciò avvenga è necessario, normalmente, sottoscrivere dichiarazioni di atto notorio di cui al DPR 445/2000, attestanti particolari situazioni e/o condizioni.

Tra queste ultime si registra, a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, la sottoscrizione di dichiarazioni afferenti la regolarità sotto il profilo:

- ✓ della corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ai dipendenti;
- ✓ della regolarità in materia dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi (DURC);
- ✓ dell'assolvimento degli obblighi in materia Fiscale;
- ✓ della regolarità rispetto alla normativa sul Collocamento Obbligatorio di cui alla Legge 68/99 (assunzione personale disabile in talune situazioni);
- ✓ del regolare adempimento degli obblighi e delle procedure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ del regolare adempimento degli obblighi di Legge in materia giuslavoristica.

È di tutta evidenza che con la sottoscrizione di dichiarazioni di atto notorio concernenti le già menzionate ipotesi di regolarità il sottoscrittore si assume la responsabilità, anche sotto il profilo penale, di ciò che dichiara.

Sentiamo la necessità di raccomandare la massima attenzione nel momento in cui vengono sottoscritte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, poiché si può verificare che in fase di “verifica autocertificazione” le stazioni appaltanti potrebbero (ed in alcuni casi purtroppo è successo) riscontrare condizioni diverse da quelle autocertificate, provvedendo così all'esclusione dalla gara del soggetto interessato. A tutto ciò, naturalmente, si aggiungono le conseguenze penali e amministrative da valutarsi caso per caso.

Proprio in materia di Appalti Pubblici è necessario richiamare il disposto di cui agli Artt. 80 e 213 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). L'art. 80 in particolare al comma 12 prevede che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o documentazione nelle procedure di gara o affidamento di subappalto, la stazione appaltante ne dà informazione all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che può disporre secondo le circostanze l'esclusione dalle procedure, del soggetto interessato, fino a due anni.

L'Art. 213 del già citato Decreto Legislativo prevede, inoltre, al comma 13 che a carico di questi soggetti, fatta salva l'azione penale, sia irrogabile una sanzione amministrativa da 500 euro a 50 mila euro.

Da ultimo va ricordato che, normalmente, le dichiarazioni contengono la certificazione della regolarità anche in materia fiscale. Ciò implica il corretto assolvimento degli obblighi ivi previsti e il regolare versamento delle imposte dovute (ad esempio, corretto versamento delle ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni dei lavoratori subordinati, delle imposte da modello unico o dell'IVA).

*Vi preghiamo pertanto di voler prestare particolare attenzione al contenuto della presente e voler contattare lo studio con lo scopo di verificare **PRIMA** della sottoscrizione delle dichiarazioni la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli reali.*

Porgiamo nell'occasione i migliori saluti


DOTT. GIUSEPPE PIRIN